

DELIBERAZIONE 4 MAGGIO 2023
180/2023/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2019 E RIDETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER GLI ANNI 2014-2018 PER ALCUNI IMPIANTI DI ALCUNE IMPRESE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1248^a riunione del 4 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/GAS di seguito: deliberazione 290/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 686/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 741/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 75/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 305/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 34/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 65/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 65/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2020, 163/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 163/2020/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 268/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 309/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 567/2020/R/GAS (di seguito: 567/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2021, 116/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 232/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021, 302/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 377/2021/E/GAS (di seguito: 377/2021/E/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 596/2021/R/GAS (di seguito: 596/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2022, 171/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 334/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 383/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 383/2022/R/GAS);
- la comunicazione della società 2i Rete Gas Impianti S.p.A. del 5 ottobre 2018, protocollo Autorità 28528/A (di seguito: comunicazione 5 ottobre 2018);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità (di seguito: Direzione Infrastrutture) recante risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2019 per la società Ascoli Reti Gas S.r.l. del giorno 11 luglio 2022 (di seguito: Ascoli Reti), protocollo Autorità 30310/P (di seguito: comunicazione 11 luglio 2022);
- le comunicazioni della Direzione Infrastrutture di recanti risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2019 del giorno 11 luglio 2022 per la società Italgas Reti S.p.A (protocollo Autorità 30309/P) e del giorno 12 luglio 2022 per le società Centria S.r.l. (protocollo Autorità 30490/P), 2i Rete Gas S.p.A. (protocollo Autorità 30492/P), Unareti S.p.A. (protocollo Autorità 30493/P) (di seguito: comunicazioni risultanze istruttorie relative ai premi 2019);
- la comunicazione della società Ascoli Reti del 14 luglio 2022, protocollo Autorità 30867/A (di seguito: comunicazione 14 luglio 2022);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture per la società Julia Rete Società Unipersonale (di seguito: Julia Rete) del 21 luglio 2022, protocollo Autorità 31948/P (di seguito: comunicazione 21 luglio 2022);
- la comunicazione della società Julia Rete del 21 settembre 2022, protocollo Autorità 43451/A (di seguito: comunicazione 21 settembre 2022);
- le comunicazioni della Direzione Infrastrutture recanti le risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2019 per le società Azienda Servizi Territoriali S.p.A. (di seguito: AST), protocollo Autorità 18896/P del 20 marzo 2023 e Julia Rete, protocollo Autorità 18900/P del 20 marzo 2023;
- le comunicazioni della Direzione Infrastrutture del 20 marzo 2023 recanti le risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità dell’anno 2019 e anni precedenti per le società 2i Rete Gas S.p.A. (protocollo Autorità 18893/P), Centria S.r.l. (protocollo Autorità 18898/P), Italgas Reti S.p.A (protocollo Autorità 18899/P), Unareti S.p.A. (protocollo Autorità 18901/P);

- la comunicazione della società AST del 24 marzo 2023, protocollo Autorità 20227/A (di seguito: comunicazione 24 marzo 2023);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture del 4 aprile 2023 per la società AST, protocollo Autorità 22634/P.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della RQDG, l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice subisce una riduzione dei premi (ai sensi del comma 35.1 della RQDG);
 - nel caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall'Autorità, perde i premi (ai sensi del comma 35.3 della RQDG);
 - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi (ai sensi del comma 35.4 della RQDG);
- in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui al comma 12.4 della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/GAS, l'Autorità ha precisato che, a partire dall'anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell'RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque l'annullamento dei premi ai sensi del comma 35.4 della RQDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 290/2015/R/GAS l'Autorità ha determinato, per il periodo 2014-2019, ai sensi del comma 32.6 della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al Titolo VII della RQDG;
- con particolare riferimento alla determinazione dei livelli tendenziali per gli impianti interessati da operazioni di interconnessione e separazione, ai sensi dell'articolo 34 della RQDG, l'Autorità ha aggiornato con la deliberazione 383/2022/R/GAS, i livelli tendenziali per l'anno 2019, nei casi di operazioni avvenute nell'anno 2019 e i livelli tendenziali per il periodo 2014-2019 per gli impianti interessati da modifiche con validità antecedente all'anno 2019, alla luce delle nuove configurazioni impiantistiche comunicate.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 383/2022/R/GAS, di determinazione dei premi e delle penalità

relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2019, l'Autorità, tra l'altro, ha:

- rinviato a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 con riferimento alle imprese e agli impianti indicati nella tabella D, allegata alla suddetta deliberazione 383/2022/R/GAS;
- secondo quanto riportato nella parte di motivazione, ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti in relazione all'applicazione del meccanismo di differimento delle penalità relative alla componente dispersioni di cui all'articolo 33 della RQDG con riferimento alle imprese e agli impianti indicati nella tabella E allegata alla suddetta deliberazione 383/2022/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla società Ascoli Reti, sulla base di elementi riscontrati in esito alla verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 377/2021/E/GAS, nonché in base ai dati di sicurezza relativi all'anno 2019 trasmessi dalla medesima impresa con riferimento all'impianto di Ascoli Piceno, con la comunicazione 11 luglio 2022, il responsabile del procedimento ha prospettato:
 - con riferimento alla componente dispersioni:
 - l'annullamento dei premi a causa del mancato rispetto del comma 12.1, lettera f) della RQDG e del comma 12.5 della RQDG (in esito alla suddetta verifica ispettiva) nonché del comma 32.13, lettera a) della RQDG (in base ai dati di sicurezza per l'anno 2019);
 - ai sensi del comma 36.1, lettera a), *sub* (iii) della RQDG, l'applicazione, di una penalità riconducibile ad un indicatore di congruità maggiore del 30%, riscontrato in esito alla suddetta verifica ispettiva
 - con riferimento alla componente odorizzazione, ai sensi del comma 35.4 della RQDG, l'annullamento dei premi derivante dal mancato rispetto del comma 12.1, lettera f) e del comma 12.5 della RQDG, riscontrati in esito alla menzionata verifica ispettiva;
- con la comunicazione 14 luglio 2022 Ascoli Reti ha ribadito osservazioni già espresse nel corso dell'istruttoria e oggetto di specifiche controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento riportate nella comunicazione 11 luglio 2022; in particolare, l'impresa ha contestato l'esito dell'istruttoria sostenendo che:
 - l'impianto in questione, totalizzando premi nulli a causa del mancato rispetto del comma 32.13, lettera a) della RQDG derivante dai dati di sicurezza per l'anno 2019, non possa essere soggetto all'applicazione della penalità di cui al comma 36.1 lettera a) *sub* (iii) della RQDG;
 - l'indice di non congruità di cui al comma 36.1 della RQDG avrebbe dovuto essere calcolato in modo cumulativo per le due componenti ispezionate e non in modo separato per i due campioni esaminati (cioè uno per la componente dispersioni e l'altro per la componente odorizzazione), in quanto il suddetto articolo 36 della RQDG non prevede un'applicazione separata del calcolo dell'indice di non congruità;

- le predette contestazioni non possono trovare accoglimento per i motivi che si riportano nel seguito:
 - in relazione alla tesi secondo cui ad un impianto con un mancato rispetto di un obbligo sottoposto a verifica ispettiva per il quale viene riscontrato un indice di non congruità maggiore del 30% (caso qui all’attenzione) non possa essere soggetto all’applicazione della penalità di cui al comma 36.1 lettera a) *sub* (iii)) della RQDG:
 - la tesi sostenuta introdurrebbe una disparità di trattamento fra un impianto caratterizzato da un mancato rispetto di un obbligo previsto dalla RQDG, sottoposto ad ispezione, in esito alla quale si determini un indice di non congruità maggiore del 30%, e un ipotetico impianto per il quale non risulta alcun mancato rispetto di obblighi previsti dalla RQDG, sottoposto ad ispezione e per il quale si determini un indice di non congruità maggiore del 30%, posto che, in base alla tesi sostenuta, solo a quest’ultimo sarebbero applicate le penalità di cui al comma 36.1, lettera a), *sub* (iii), della RQDG;
 - al fine di evitare tale effetto distorto, il comma 36.1, lettera a), *sub* (iii), della RQDG deve necessariamente implicare la determinazione concreta di penalità per entrambe le tipologie di impianto riportate nell’esempio precedente; penalità che non può che essere calcolata tenendo conto dei premi che l’impianto avrebbe potuto astrattamente ottenere (in assenza di annullamento);
 - in relazione alla tesi riguardante il calcolo dell’indice di non congruità in forma cumulata, essa non può trovare accoglimento, sulla base delle seguenti considerazioni:
 - in sede di verifica ispettiva vengono estratti, in contraddittorio, due appositi campioni di eventi di sicurezza, esaminati separatamente, provenienti:
 - per quanto riguarda la componente dispersioni: dall’elenco delle chiamate telefoniche pervenute al numero di pronto intervento e dall’elenco delle dispersioni (Tabella N);
 - in relazione alla componente odorizzazione: dall’elenco dei controlli del grado di odorizzazione (Tabella P);
 - gli elementi del campione esaminato, sempre in contraddittorio, tengono conto delle diverse finalità delle componenti:
 - la componente dispersioni è finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi, facendo riferimento a un percorso di miglioramento fissato ex-ante per ciascun impianto di distribuzione;
 - la componente odorizzazione è finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dalla RQDG;
 - il comma 36.1 della RQDG indica che con riferimento al campione esaminato l’indicatore di congruità debba essere calcolato in base al

- rapporto tra: 1) il numero di non congruità riscontrate negli eventi di sicurezza, 2) il numero totale degli eventi di sicurezza;
- le deliberazioni di determinazione dei premi e delle penalità degli anni 2014-2019 (deliberazioni 686/2016/R/GAS, 75/2019/R/GAS, 163/2020/R/GAS, 567/2020/R/GAS, 596/2021/R/GAS e 383/2022/R/GAS) hanno, nel tempo, dato evidenza, mediante le tabelle allegate alle medesime deliberazioni, di tale modalità separata di calcolo dell'indice di non congruità;
 - in conclusione, le argomentazioni fornite da Ascoli Reti in risposta alle risultanze istruttorie risultano infondate; l'Autorità, pertanto, conferma gli esiti già resi noti con la comunicazione delle risultanze istruttorie dei premi e delle penalità 2019 inviata in data 11 luglio 2022.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'impianto Giulianova ** Gas Naturale di Julia Rete:
 - con comunicazione 21 luglio 2022 il responsabile del procedimento ha chiesto chiarimenti in relazione ai dati modificati ai sensi del comma 28.19 della RQDG;
 - sulla base della documentazione resa disponibile dalla società con la comunicazione 21 settembre 2022, il responsabile del procedimento ha comunicato, in data 20 marzo 2023, le risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019;
- per quanto riguarda la società AST:
 - il responsabile del procedimento ha comunicato, in data 20 marzo 2023, le risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019;
 - successivamente all'invio delle suddette risultanze istruttorie, con la comunicazione 24 marzo 2023, AST ha chiesto di essere autorizzata a depositare ulteriori memorie e documenti.

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 686/2016/R/GAS, 75/2019/R/GAS, 65/2020/R/GAS, 163/2020/R/GAS, 567/2020/R/GAS, 596/2021/R/GAS l'Autorità ha determinato i premi e le penalità per gli anni 2014-2018, fra le altre, anche per le società Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. (confluita successivamente in 2i Rete Gas S.p.A.), Compagnia napoletana di illuminazione e riscaldamento col gas S.p.A. (confluita successivamente in Italgas Reti S.p.A.), Centria S.r.l. e Unareti S.p.A.;
- nel corso dell'anno 2021 e dell'anno 2022 le società Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A., Italgas Reti S.p.A., Centria S.r.l. e Unareti S.p.A. hanno modificato alcuni impianti con validità antecedente all'anno 2019 (tabelle D ed E della deliberazione 383/2022/R/GAS);
- le modifiche impiantistiche, effettuate successivamente alla determinazione dei

premi e delle penalità 2014-2018 hanno, di fatto, reso necessario procedere con una nuova acquisizione dei dati della sicurezza e continuità (in coerenza con la nuova configurazione impiantistica) con conseguente rideterminazione dei premi e delle penalità per il periodo di interesse;

- con la comunicazione delle risultanze istruttorie di luglio 2022, relativa ai premi e alle penalità 2019, il responsabile del procedimento ha reso noto alle imprese 2i Rete Gas S.p.A., Italgas Reti S.p.A., Centria S.r.l. e Unareti S.p.A., con esclusivo riferimento agli impianti interessati dalle suddette modifiche impiantistiche, la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti su aspetti inerenti al differimento delle penalità (articolo 33 della RQDG);
- con la comunicazione del 5 ottobre 2018 2i Rete Gas Impianti S.p.A. (successivamente confluita in 2i Rete Gas S.p.A.) ha segnalato per alcuni impianti errori materiali nella comunicazione delle dispersioni su segnalazione di terzi per l'anno 2014; e che la rettifica in parola, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, producendo effetti sui premi e sulle penalità della componente dispersioni degli anni successivi, ha reso necessario procedere con una nuova acquisizione dei dati della sicurezza e continuità e con la conseguente rideterminazione dei premi e delle penalità, limitatamente alla componente dispersioni, per il periodo di interesse;
- con la comunicazione delle risultanze istruttorie di luglio 2022 il responsabile del procedimento ha, altresì, reso noto a 2i Rete Gas S.p.A., con esclusivo riferimento agli impianti interessati dalla rettifica delle dispersioni su segnalazione di terzi per l'anno 2014, la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti su aspetti inerenti al differimento delle penalità (articolo 33 della RQDG);
- in esito al completamento delle suddette istruttorie il responsabile del procedimento ha comunicato, in data 20 marzo 2023, le risultanze istruttorie, indicando i risultati contenuti nelle Tabelle 2 e 3 per l'anno 2019 e nella Tabella 5 per gli anni 2014-2018, allegate al presente provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle rettifiche delle configurazioni impiantistiche con validità antecedente all'anno 2019 comunicate dalle imprese 2i Rete Gas S.p.A., Centria S.r.l., Italgas Reti S.p.A. e Unareti S.p.A. procedere:
 - con la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 con riferimento agli impianti riportati nella tabella D allegata alla deliberazione 383/2022/R/GAS secondo quanto indicato nelle Tabelle 2 e 3, allegate al presente provvedimento;
 - con la rideterminazione dei premi e le penalità per il periodo 2014-2018 con riferimento agli impianti di cui alla tabella E della deliberazione 383/2022/R/GAS, secondo quanto indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento;
- in relazione agli errori materiali riguardo alle dispersioni su segnalazione di terzi per l'anno 2014 evidenziati da 2i Rete Gas S.p.A. procedere:

- con la determinazione dei premi e delle penalità relativi alla componente dispersioni per l'impianto denominato Piedimonte San Germano per l'anno 2019 secondo quanto indicato nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
- con la rideterminazione dei premi e le penalità relativi alla componente dispersioni per il periodo 2015-2018 con riferimento agli impianti riportati nella tabella D allegata alla deliberazione 383/2022/R/GAS, secondo quanto riportato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- le argomentazioni e le motivazioni svolte dagli Uffici nel corso dell'istruttoria e in particolare nelle comunicazioni delle risultanze istruttorie siano interamente condivisibili e debbano pertanto intendersi qui interamente riprodotte e valedoli;
- sia necessario aggiornare i livelli tendenziali 2014-2019 per gli impianti interessati da modifiche con validità antecedente all'anno 2019 di Centria S.r.l., alla luce della nuova configurazione impiantistica, secondo quanto riportato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- sia necessario determinare i premi e le penalità per l'anno 2019 secondo quanto indicato nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
- sia opportuno prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali eroghi l'ammontare dei premi spettanti per l'anno 2019 di cui alla Tabella 4 entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;
- il pagamento delle penalità di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento, debba essere effettuato dalle imprese distributrici interessate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- debba essere corrisposto il pagamento dei premi per gli anni 2014-2018 di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento e che tale pagamento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;
- il pagamento delle penalità di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento, debba essere effettuato dalle imprese distributrici interessate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- con riferimento a AST, la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 debba essere rinviata a successivo provvedimento, a seguito dell'esame della memoria e dei documenti che verranno forniti dalla medesima impresa

DELIBERA

1. di aggiornare i livelli tendenziali 2014-2019 per gli impianti modificati con validità antecedente all'anno 2019 di Centria S.r.l. alla luce della nuova configurazione impiantistica, secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2019, indicati nella Tabella 2 e nella Tabella 3, allegate al presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei premi per l'anno 2019 indicati alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento (colonna denominata “Ammontare spettante dei premi e delle penalità effettive totali 2019 (componente odorizzazione e dispersioni) [€]”) entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
4. di fissare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità per l'anno 2019, indicate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento (colonna denominata “Ammontare spettante dei premi e delle penalità effettive totali 2019 (componente odorizzazione e dispersioni) [€]”), da parte delle imprese distributrici interessate, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di rideterminare i premi e le penalità per gli anni 2014-2018 relativi alle componenti odorizzazione e dispersioni, già approvati 686/2016/R/GAS, 75/2019/R/GAS, 65/2020/R/GAS, 163/2020/R/GAS, 567/2020/R/GAS e 596/2021/R/GAS secondo quanto riportato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
6. con riferimento alla rideterminazione di cui al precedente punto 5, di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei degli importi complessivi per gli anni 2014-2018 indicati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento (colonna denominata “Importo economico totale da regolare [€]”) entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
7. sempre con riferimento alla rideterminazione di cui al precedente punto 5, di fissare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità complessive per gli anni 2014-2018 indicate nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento (colonna denominata “Importo economico totale da regolare [€]”), da parte delle imprese distributrici interessate, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;

8. la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 debba essere rinviata a successivo provvedimento per l'impresa Azienda Servizi Territoriali S.p.A.;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini